

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

ITACA SPV S.r.l. c/ [REDACTED]

PERIZIA IMMOBILIARE



IMMOBILI IN GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
LOTTO UNICO: APPARTAMENTO P.1 + BOX AUTO P.S1

R.G.E.: 228/2023

G.E.: dott.ssa Monica MARRAZZO

DATA PROSSIMA UDIENZA: 08.07.2025

l'Esperto Stimatore

dott. ing. Luigi de Lucia

INDICE:

PREMESSA

<u>1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'IMMOBILE</u>	<u>4</u>
<u>2. DESCRIZIONI DELLE OPERAZIONI PERITALI.....</u>	<u>5</u>
<u>3. CONTROLLO PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 C.P.C.</u>	<u>6</u>
<u>4. RISPOSTE AI QUESITI</u>	<u>7</u>
<u>QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.....</u>	<u>8</u>
<u>QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.....</u>	<u>10</u>
<u>QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.....</u>	<u>20</u>
<u>QUESITO n. 4: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.....</u>	<u>26</u>
<u>QUESITO n. 5: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.....</u>	<u>32</u>
<u>QUESITO N. 6: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.....</u>	<u>38</u>
<u>QUESITO n. 7: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.....</u>	<u>39</u>
<u>QUESITO n. 8: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.....</u>	<u>43</u>
<u>QUESITO n. 9: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.....</u>	<u>43</u>
<u>QUESITO n. 10: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.....</u>	<u>44</u>
<u>QUESITO n. 11: procedere alla valutazione dei beni.....</u>	<u>46</u>
<u>QUESITO n. 12: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.....</u>	<u>65</u>
<u>QUESITO n. 13: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.....</u>	<u>67</u>
<u>QUESITO n. 14: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.....</u>	<u>68</u>

CONCLUSIONI – QUADRO SINOTTICO

ALLEGATI:

- 1) Verbale di sopralluogo
- 2) Rilievo fotografico
- 3) Elaborati grafici dell'immobile scala 1:100
- 4) Documentazione catastale
- 5) Ispezioni Ipotecarie Ordinarie e Titoli di provenienza
- 6) Documentazione Urbanistica
- 7) Documentazione Condominiale
- 8) Decreto Ufficio Usi Civici – Regione Campania
- 9) Riferimenti estimali
- 10) Certificato di residenza storico ed estratto di matrimonio
- 11) Specifica spese e onorario

PREMESSA

Il sottoscritto dott. ing. Luigi de Lucia, con studio in Caserta (CE) alla P.zza Matteotti n. 67, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 2814, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso codesto Tribunale, in data 31.05.2024 veniva nominato esperto per provvedere alla stima del compendio pignorato e al compimento delle ulteriori attività di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c. dall'Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione dott.ssa F. Fiore.

In data 06.06.2024 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito tramite sottoscrizione in via telematica.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'IMMOBILE

Gli immobili, oggetto del rapporto di stima, sono ubicati nella zona extraurbana del Comune di Gricignano di Aversa (CE).

Gricignano di Aversa è un Comune campano, in provincia di Caserta, con più di undicimila abitanti. Sorge nell'agro Aversano, alla sinistra dei Regi Lagni.

Confina a nord con Marcianise, a ovest con Aversa e Carinaro e a sud con Cesa e Succivo.

Ciò detto, il compendio pignorato è una porzione immobiliare costituita da appartamento e box auto alla Via Giuseppe Di Vittorio n. 2 (già Via Boscariello).

I beni staggiti sono facilmente raggiungibili attraverso l'ausilio di mezzi di locomozione privati e pubblici. I cespiti sono ubicati alla predetta strada ben collegata alla SS7bis e quindi a ai comuni del casertano.

Da tutto questo e da altre considerazioni che verranno riportate in seguito scaturirà il valore venale degli immobili.

2. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI

In seguito all'incarico ricevuto, lo scrivente, congiuntamente con il C.G., effettuava l'accesso il giorno 12.07.2024 presso i beni pignorati per dare inizio alle operazioni peritali.

Gli esecutati, nonostante fossero stati avvisati con raccomandata A/R, non venivano rinvenuti sui luoghi di causa, pertanto l'ufficio lasciava sotto la porta dell'appartamento l'avviso con i riferimenti telefonici al fine di fissare un nuovo accesso.

In data 18.07.2024 – alla presenza degli esecutati – veniva effettuata una ricognizione della porzione immobiliare staggita.

L'esperto stimatore procedeva al rilievo fotografico e plano-altimetrico dei cespiti, e dopo la redazione del verbale (*cf. ALL.1-Verbale di sopralluogo*), si riservava di valutare gli elementi in separata sede.

Dopo l'accertamento dello stato dei luoghi del procedimento in epigrafe, il sottoscritto, procedeva alle necessarie indagini presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Caserta - Territorio, Servizi Catastali onde venire in possesso delle visure e delle planimetrie catastali aggiornate, nonché del certificato storico all'impianto; espletava le ispezioni ordinarie presso i pubblici registri immobiliari per ricostruire il ventennio antecedente il pignoramento e rilevare tutte le trascrizioni a favore e contro il debitore, nonché contro il dante causa; contestualmente inoltrava l'istanza di accesso agli atti amministrativi della PA al fine di estrarre copia dei titoli abilitativi dell'immobile; inoltrava, infine, l'istanza al Settore Bilancio e Credito Agrario-Servizio Amministrativo della Regione Campania (*Ufficio Usi Civici*) per verificare l'esistenza/inesistenza degli usi civici sulla particella originaria degli immobili pignorati.

Ciò detto, lo scrivente, espone di seguito le risultanze delle proprie operazioni peritali.

3. CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c..

Risulta depositata dal creditore procedente:

- certificazione notarile sostitutiva e la medesima certificazione non risale sino ad un atto derivativo od originario trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

Non risulta depositata la seguente documentazione:

- l'estratto catastale attuale o quello storico relativo ai passaggi dei beni da un possessore ad un altro nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento;
- estratto di matrimonio dei debitori eseguiti.

L'E.S. provvedeva, eseguite le opportune verifiche, alla compilazione e al successivo deposito del modulo contenente il prospetto per la verifica della completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. evidenziando al G.E. che la certificazione notarile doveva essere integrata secondo i suddetti profili.

Successivamente il creditore procedente depositava l'integrazione documentale richiesta.

4. RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"difformità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.l.la catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.l.la del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.l.la; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.la e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEL.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – **di uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

I beni espropriati per il diritto di superficie ai debitori esecutati (il proprietario dell'area su cui insistono gli immobili è il Comune di Gricignano di Aversa) sono un appartamento al piano primo e un box auto al piano interrato (catastalmente piano seminterrato) distinti rispettivamente in

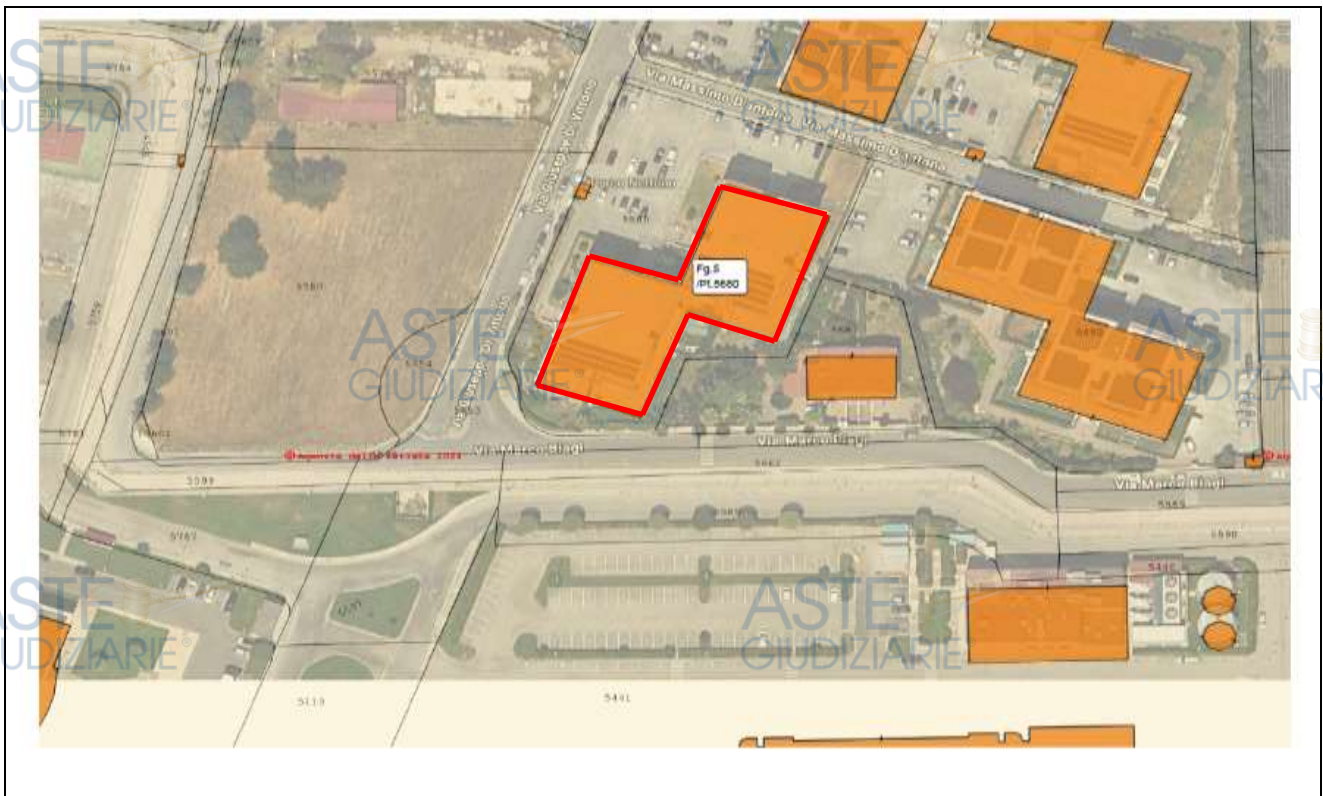
C.F. del Comune di Gricignano di Aversa al foglio 5, p.la 5680, sub 9 e sub 41.

I diritti reali indicati nell'atto di pignoramento corrispondono a quelli in titolarità degli esecutati in forza dell'atto d'acquisto a loro favore del 04.10.2011.

Ciò detto, l'esperto stimatore, dopo aver esaminato lo stato di fatto dei beni immobili oggetto del procedimento, la loro consistenza e valutato le loro caratteristiche estrinseche (quali l'ubicazione, la presenza di vie di comunicazione e la presenza di servizi pubblici) – ed intrinseche (la destinazione d'uso, la superficie, la qualità della superficie, l'età e lo stato di manutenzione), ritiene che i summenzionati cespiti debbano formare per una maggiore appetibilità un unico lotto di vendita e precisamente:

LOTTO UNICO: diritto di superficie di porzione immobiliare costituita da appartamento e box auto distinti rispettivamente in C.F. del Comune di Gricignano di Aversa al foglio 5, p.lla 5680, sub 9 e sub 41, confinante l'appartamento con pianerottolo e cassa scale sub 3, appartamento sub 8 e distacco su area condominiale per due lati; il box auto confinante con corsia di manovra sub 3, box auto sub 40, terrapieno e box auto sub 42.

Lo scrivente, al fine di individuare esattamente l'immobile pignorato, ha effettuato la sovrapposizione della mappa wegis catastale con l'immagine satellitare, sotto riportata, evidenziando in rosso il fabbricato di cui fanno parte gli immobili staggiti.



QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli **accessori**, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le **caratteristiche** e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le **caratteristiche delle zone confinanti**.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la **tipologia**, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Oggetto della stima

Gli immobili fanno parte del fabbricato "E1", Scala A compreso nel lotto "E" del complesso immobiliare denominato "Parco Nettuno" ubicato in Gricignano di Aversa (CE) alla Via Giuseppe Di Vittorio,2.

Il complesso immobiliare si sviluppa su cinque aree (lotti) A-B-C-D-E sulle quali sono stati realizzati corpi edilizi di forma quadrata caratterizzati da una distribuzione per piano di quattro

appartamenti ciascuno, con quattro piani per il corpo isolato nell'area A, e con cinque piani per i corpi accoppiati nelle aree B, C, D, ed E. Le caratteristiche delle cinque aree sono:

Area A – Due corpi accoppiati (corpo A1e A2), ognuno di cinque piani, per complessivi n. 40 appartamenti, più un fabbricato di quattro piani per complessivi n. 8 appartamenti;

Area B – Corpo accoppiato a cinque piani (corpo B1) per complessivi n. 40 appartamenti;

Area C – Corpo accoppiato a cinque piani (corpo C1) per complessivi n. 40 appartamenti e n. 4 villette di due tipologie diverse (tipo A e tipo B);

Area D – Tre corpi accoppiati a cinque piani (corpo D1, D2, e D3) per complessivi n. 120 appartamenti;

Area E – Corpo accoppiato a cinque piani (corpo E1) per complessivi n. 40 appartamenti e n. 2 villette di tipologia C.

Per ogni corpo edilizio, il piano interrato è adibito a box-auto e i piani sovrastanti a civili abitazioni. I piani sono collegati da una scala interna rivestita di marmo e da un ascensore.

Ciascun corpo edilizio ha una propria viabilità interna caratterizzata da strade di adeguata dimensione con marciapiede laterale e aree di sosta per i visitatori e sosta per i proprietari.

Ambientazione e caratteristiche della zona

La zona dell'immobile comprende aree suburbane, costituite prevalentemente da nuovi complessi edilizi con le relative aree contigue.

Il fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto non è assolutamente in contrasto con gli aspetti morfologici e culturali della conurbazione urbana, costituisce anzi elemento di identità delle comunità umane interessate.

Esso è da considerarsi perfettamente integrato nel contesto delle attività presenti al suo contorno, anche dal punto di vista delle presenze infrastrutturali e della loro stratificazione, e della relativa incidenza del grado di naturalità presente nel sistema.

L'immobile è situato nella zona N.A.T.O. intessuta prevalentemente da costruzioni in calcestruzzo cementizio armato (c.c.a.) e dall'edificazione semintensiva, con parcheggi sufficienti, con una buona esposizione e con sufficiente presenza di verde; la zona è caratterizzata dalla presenza della Base Militare Americana e da tutti i servizi ad essa annessa; occorre precisare che per i civili italiani residenti in quella zona è necessario l'autoveicolo per raggiungere i beni e/o servizi come negozi di prima necessità, uffici pubblici, scuole etc.; risulta, invece, facilmente raggiungibile ed in tempi brevi l'arteria che regola il traffico veicolare verso Caserta e verso l'autostrada per Napoli.

Caratteristiche zona: N.A.T.O. a carattere residenziale e con parcheggi sufficienti.

Caratteristiche zone limitrofe: aree residenziali.

Principali collegamenti pubblici (km): strade statali (1) e autostrada.

Principali servizi offerti dalla zona limitrofa: servizi per i militari americani.

Ubicazione ed accessi

L'immobile presenta caratteristiche buone di orientamento ed esposizione. Esso ha l'accesso pedonale e carrabile automatizzati posti su Via Giuseppe Di Vittorio che immette in tutti gli sviluppi siti nell'intorno e comunque facenti parte del complesso immobiliare, come la zona di parcheggio scoperto, la zona ad area verde privata e del condominio.

Il lotto è recintato con muretto basso in tufo e sovrapposta cancellata in ferro a disegno semplice in color grigio.

Caratteristiche

I materiali utilizzati sono compatibili con il decoro ambientale e sono del tipo tradizionale, rispettano le normative vigenti anche dal punto di vista del contenimento energetico.

Tutte le rifiniture esterne dell'edificio sono eseguite con materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, le canalizzazioni degli impianti tecnici sono eseguite sotto traccia.

La struttura portante verticale è realizzata in cemento armato (c.a.) eseguito in opera, in ottemperanza alle vigenti normative in materia, con solai del tipo misto con laterizi e travetti in calcestruzzo armato; le rompagnature perimetrali di tutti i piani sono realizzate a camera d'aria dello spessore di cm 30, formate con tavelle esterne ed interne di laterizio, opportunamente collegate tra di loro; le tramezzature di divisione tra appartamento e la scala in blocchi di lapillo e cemento, quelle interne all'appartamento in laterizi forati di dimensione 8x25x25 cm, mentre quelle tra appartamenti diversi in doppio tavolato; la copertura è a falde.

Le finiture esterne con isolamento a cappotto delle pareti perimetrali e del solaio di copertura, e la tinteggiatura di pitture a quarzo rullato a tinta chiara.

Nell'insieme il fabbricato si presenta in uno stato buono di conservazione.

Descrizione dell'immobile

L'unità abitativa è situata al piano primo, ha una triplice esposizione ed è costituita da salone, cucina, tre camere da letto e due bagni, di cui uno con doccia e uno con vasca. A completare la soluzione vi sono due terrazzini (uno a servizio della cucina e l'altro del salone e camera da letto) ed un balcone (a servizio di due camere da letto).

Le finiture interne sono medio/alte ed appropriate alla destinazione del bene ovvero intonaco civile, pavimenti in gres per tutto l'appartamento, tranne in cucina dove troviamo pavimentazioni maiolicate e nei servizi igienici (nei quali anche i rivestimenti sono in piastrelle maiolicate), porte interne in legno di abete e porta d'ingresso blindata, infissi interni in pvc con le tapparelle come oscuranti, marmo bianco per soglie, ornie, davanzali di finestre e tinteggiatura delle pareti con pittura a tempera a tinte unite.

L'immobile è dotato di impianto elettrico sottotraccia e fa capo ad un quadro generale di distribuzione con interruttori elettromagnetici che appare conforme alle norme C.E.I. e alla Legge 46/90 e ss.mm.ii., impianto di riscaldamento con termosifoni in tutti gli ambienti, per il

raffrescamento vi sono i climatizzatori, impianto di adduzione e smaltimento idrico, impianto antintrusione, telefonico e citofonico.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite connessione all'acquedotto comunale.

Le acque piovane sono raccolte in pluviali in PVC incassate e successivamente convogliate nelle caditoie naturali. Le acque nere e quelle degli scarichi fecali, raccolte da autonoma rete di tubazioni in PVC e relativi pozzetti d'ispezione, sono invece convogliate in una vasca di tipo Imhoff e successivamente smaltite nella fognatura di Via Giuseppe Di Vittorio.

Siccome è stato effettuato l'intervento di efficientamento energetico eseguito con il Bonus 110%, è stata rinvenuta nella pratica edilizia (CILAS) l'**Attestato di Prestazione Energetica (APE) convenzionale** relativo all'intero edificio. Non è stato prodotto, al termine dei lavori, l'APE "tradizionale" (ex post) per l'appartamento di cui ci si occupa, pertanto sono stati determinati i **costi** per la relativa redazione che sono preventivamente pari a € 500,00.

Pertinenziale all'appartamento vi è un box auto di 20 mq al piano interrato, che è il sesto sulla destra entrando nel piano garage dalla rampa carrabile.

Alla porzione immobiliare *de qua*, infine, è assegnato un posto auto scoperto nello spazio condominiale contrassegnato con il numero 9. Nell'area condominiale, infatti, vi sono i posti auto scoperti i quali non sono di proprietà ma sono solo ed esclusivamente in uso in forza di accordi tra i condomini.

Si precisa, infine, che gli impianti condominiali non sono rispondenti al D.M. 37/08 – ad eccezione dell'impianto fotovoltaico realizzato di recente con il suddetto contributo dello Stato – e non esiste il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) inerente il garage.

Si veda la documentazione fotografica degli immobili (*cfr. ALL.2-Rilievo fotografico*) – di cui alcune foto più rappresentative sono riportate sotto – e l'elaborato grafico dello stato reale dei luoghi, inserito in formato ridotto nella pagina seguente, mentre in formato ordinario (scala 1:100) è allegato alla relazione medesima (*cfr. ALL.3-Elaborati grafici*)



(foto 1: vista prospettica)



(foto 2: vista portoncino ingresso fabbricato)



(foto 3: vista cassa scala)



(foto 4: vista porta ingresso appartamento)



(foto 3: posto auto esterno)



(foto 4: vista cancello ingresso parco)



(foto 1: salone)



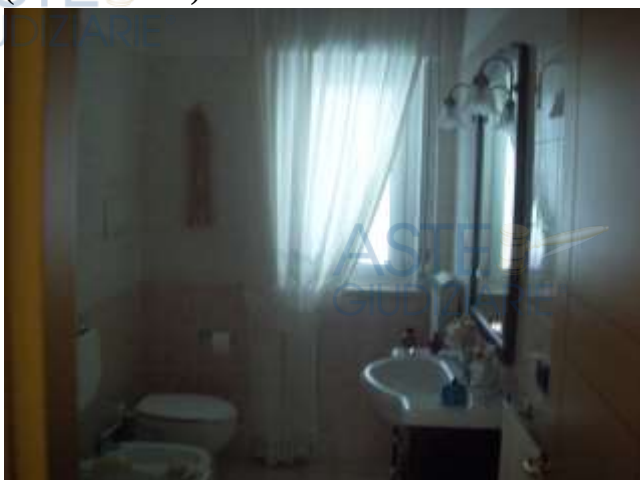
(foto 2: salone)



(foto 3: cucina)



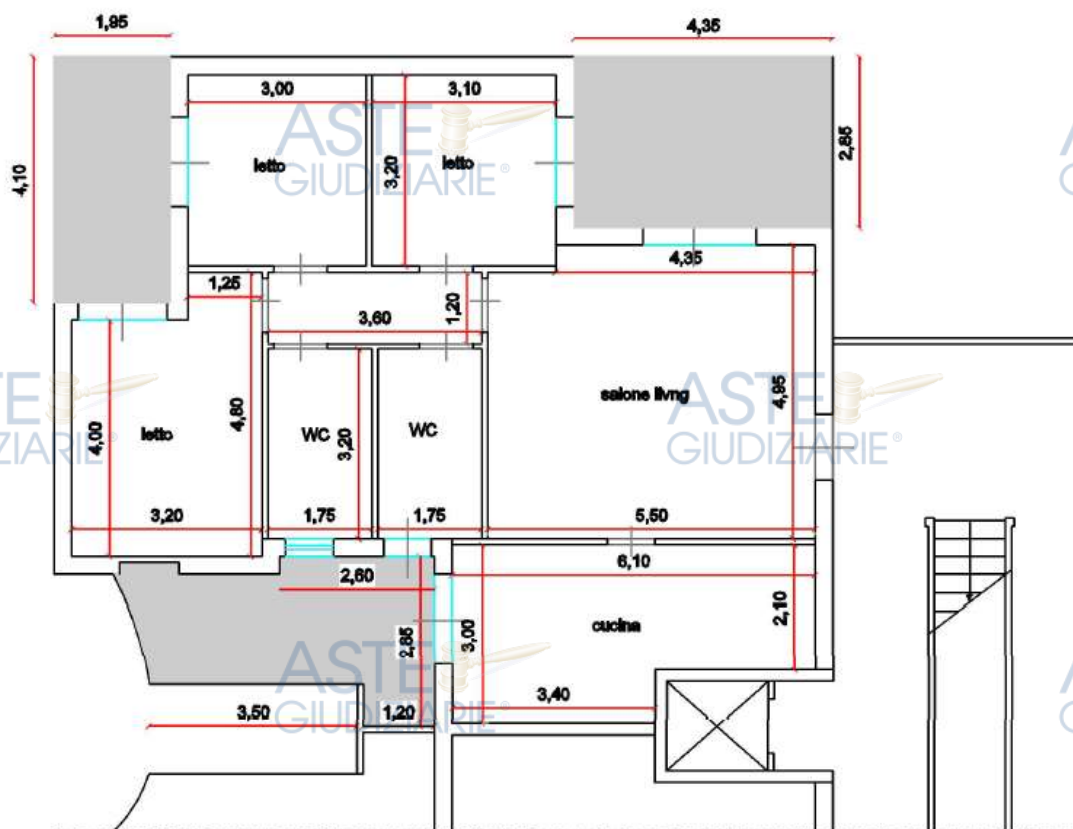
(foto 4: camera)



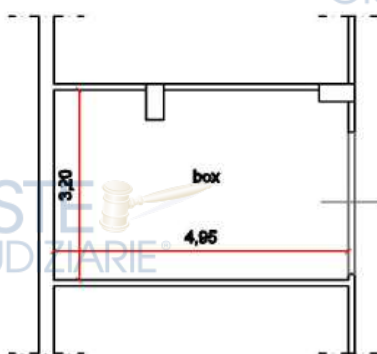
(foto 5: vista bagno)



(foto 6: bagno)



PIANTA APPARTAMENTO Edificio E1- P. 1 - Int. 6



PIANTA BOX AUTO

Determinazione della superficie commerciale

Premesso che l'altezza interna dell'appartamento è pari a m 2,70, il calcolo della superficie commerciale è stato redatto secondo la norma UNI 10750, che riporta i seguenti criteri di computo:

“Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile destinato ad uso residenziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e turistico) si deve considerare:

- *la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;*
- *le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;*
- *le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.).*

Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:

100% delle superfici calpestabili;

100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);

50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.

Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto 3) deve essere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto 3) non potrà, comunque, eccedere il 10% della somma di cui ai punti 1) e 2).

Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione:

- *25% dei balconi e terrazze scoperti;*
- *35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati);*
- *35% dei patii e porticati;*
- *60% delle verande;*
- *15% dei giardini di appartamento;*
- *10% dei giardini di ville e villini.*

Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immobile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale”.

Di seguito sono riportate opportune tabelle contenenti i valori delle aree al metro quadrato riferite ai singoli ambienti, il coefficiente utilizzato per determinare la superficie commerciale dell'unità immobiliare, la superficie commerciale medesima nonché le caratteristiche espositive dei singoli ambienti e poi le caratteristiche intrinseche dell'immobile.

<i>Destinazione</i>	<i>Superficie</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Superficie commerciale</i>	<i>Esposizione</i>	<i>Condizioni</i>
<i>Appartamento P. 4</i>	<i>mq</i>		<i>mq</i>		<i>buone</i>
<i>salone</i>	29,56	1,00	29,56	ovest	
<i>cucina</i>	17,96	1,00	17,96	sud	
<i>camera</i>	16,85	1,00	16,85	ovest	
<i>camera</i>	11,87	1,00	11,87	sud	
<i>camera</i>	12,00	1,00	12,73	nord	
<i>bagno</i>	6,40	1,00	6,40	est	
<i>bagno</i>	6,34	1,00	6,34	"	
<i>disimpegno</i>	5,41	1,00	5,41		
<i>balconi</i>	31,53	0,25	7,88	ovest/est/sud	
<i>Totale</i>	138,65		115,00		
<i>Box auto P.S1</i>	18,00	0,50	9,00		

Superficie Calpestabile: mq 154,75 - **Superficie Commerciale omogenea:** mq 124,00

CARATTERISTICHE EDILIZIE ED IMPIANTI

Caratteristiche Strutturali

Solai: solaio misto in latero cemento, integro;

Strutture verticali: in c.a.;

Componenti Edilizie

Infissi esterni: in pvc, in buono stato - Oscuranti: tapparelle;

Porte interne: anta a battente in legno, in buono stato;

Pareti esterne: in muratura con finitura ad intonaco e tinteggiatura di colori tenui in buono stato;

Pavim. interna: pavimentazione in gres;

Rivestimenti interni: rivestimenti in piastrelle.

Caratteristiche Impianti

Antenna TV: sottotraccia, non verificabile;

Elettrico: sottotraccia, con tensione di rete a 220 V; impianto appare a norma ai sensi della Legge 46/90 e ss.mm.ii;

Impianto di riscaldamento con rete di distribuzione in tubi in acciaio; l'apparecchio alimentato a gas per i fuochi e produzione di acqua calda sanitaria;

Idrico: sottotraccia funzionante; rete di distribuzione costituita da tubi in ferro;

Impianto antintrusione, telefonico e citofonico.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpate ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

1. deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
2. deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Ai fini della esatta identificazione catastale degli immobili oggetto di espropriazione, il sottoscritto ha estratto presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta-Territorio, Servizi Catastali, la visura storica aggiornata all'attualità e la planimetria catastale corrispondente per ciascun cespite, nonché lo stralcio di mappa catastale (*cfr. ALL.4-Documentazione catastale*).

Si veda, sotto, la sovrapposizione della foto satellitare con lo stralcio di mappa catastale dove risulta evidenziato in rosso il fabbricato di cui fanno parte gli immobili staggiti.



Immagine satellitare



Stralcio di mappa

Per quanto concerne la storia catastale dei beni si precisa che il fabbricato è stato costruito su parte del terreno distinto in **C.T. di Gricignano di Aversa al foglio 5, p.lla 5680** dell'estensione di are 51.85 (**mq 5.185**).

A tal proposito i passaggi catastali intervenuti dall'originaria particella del C.T. alla particella attuale del C.F. individuati nell'estratto catastale storico sono:

C.T.

Area di enti urbani e promiscui dal 30/07/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Pozz.	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Rendito			
						ha are ca		Dominicale			Agrario
1	5	5680		-	ENTE URBANO	51.85					
Tipo Mappale del 30/07/2008 Pratica n. CE0351999 in atti dal 30/07/2008 (n. 351999.1/2008)											
Notifica Assunzione		di immobile: COMPRESO IL FO. 3 N. 5673,5675,5678				Partita		1			

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 5583 ; Foglio 5 Particella 5587 ; Foglio 5 Particella 5657 ; Foglio 5 Particella 5661 ; Foglio 5 Particella 5669 ; Foglio 5 Particella 5670 ; Foglio 5 Particella 5672 ; Foglio 5 Particella 5673 ; Foglio 5 Particella 5674 ; Foglio 5 Particella 5675 ; Foglio 5 Particella 5678 ; Foglio 5 Particella 5679 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 5681 ; Foglio 5 Particella 5682 ;

Area di enti urbani e promiscui dal 30/07/2008

DATI IDENTIFICATIVI										DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
N.	Foglio	Particella	Sub	Potr	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Rendito		Tipo Mappale del 30/07/2008 Pratica n. CE0351999 in atti dal 30/07/2008 (n. 351999.1/2008)						
						ha are ca		Dominicale	Agrario							
1	5	5680		-	ENTE URBANO	25.29										
Notifica										Partita		11				

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 5671 ; Foglio 5 Particella 5676 ; Foglio 5 Particella 5677 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 5681 ; Foglio 5 Particella 5682 ;

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 30/07/2008

Situazione del catasto immobiliare che ha originato la procedura del 30/07/2008											
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Poz.	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz.	Rendito			
								Dominicale	Agrario		
1	5	5671		-	SEMINATIVO 2	25.29		Euro 52,90	Euro 26,12	FRAZIONAMENTO del 30/07/2008 Pratica n. CE0351999 in atti dal 30/07/2008 (n. 351999.1/2008)	
Notifica				Partita							

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 5578 ; Foglio 5 Particella 5582 ; Foglio 5 Particella 5653 ; Foglio 5 Particella 5655 ; Foglio 5 Particella 5664 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 5668 ; Foglio 5 Particella 5669 ; Foglio 5 Particella 5670 ; Foglio 5 Particella 5672 ; Foglio 5 Particella 5675 ; Foglio 5 Particella 5674 ; Foglio 5 Particella 5675 ; Foglio 5 Particella 5676 ; Foglio 5 Particella 5677 ;

Foglio 5 Particella 5678 ; Foglio 5 Particella 5679 ;

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 21/03/2006

N	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Potr	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Rendito		
						ha are ca		Dominicale	Agrario	
1	5	5582		-	SEMINATIVO 2	26.60		Euro 55,64	Euro 27,48	Variazione del 21/03/2006 Pratica n. CE0082378 in atti dal 21/03/2006 (n. 82378.1/2006)
Notifica										
Assunzione										
di stato: ATTO NON CONFORME AL DMF 704/94										

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 5571 ; Foglio 5 Particella 5572 ; Foglio 5 Particella 5573 ; Foglio 5 Particella 5574 ; Foglio 5 Particella 5575 ; Foglio 5 Particella 5576 ; Foglio 5 Particella 5577 ; Foglio 5 Particella 5578 ; Foglio 5 Particella 5579 ; Foglio 5 Particella 5580 ; Foglio 5 Particella 5581 ; Foglio 5 Particella 5583 ; Foglio 5 Particella 5584 ; Foglio 5 Particella 5585 ; Foglio 5 Particella 5586 ; Foglio 5 Particella 5587 ; Foglio 5 Particella 5588 ; Foglio 5 Particella 5589 ; Foglio 5 Particella 5590 ; Foglio 5 Particella 5591 ; Foglio 5 Particella 5592 ; Foglio 5 Particella 5593 ; Foglio 5 Particella 5594 ; Foglio 5 Particella 5595 ; Foglio 5 Particella 5596 ; Foglio 5 Particella 5597 ; Foglio 5 Particella 5598 ; Foglio 5 Particella 5599 ; Foglio 5 Particella 5600 ; Foglio 5 Particella 5601 ; Foglio 5 Particella 5602 ; Foglio 5 Particella 5603 ; Foglio 5 Particella 5604 ; Foglio 5 Particella 5605 ; Foglio 5 Particella 5606 ; Foglio 5 Particella 5607 ; Foglio 5 Particella 5608 ; Foglio 5 Particella 5609 ; Foglio 5 Particella 5610 ; Foglio 5 Particella 5611 ; Foglio 5 Particella 5612 ; Foglio 5 Particella 5613 ; Foglio 5 Particella 5614 ; Foglio 5 Particella 5615 ; Foglio 5 Particella 5616 ; Foglio 5 Particella 5617 ; Foglio 5 Particella 5618 ; Foglio 5 Particella 5619 ; Foglio 5 Particella 5620 ; Foglio 5 Particella 5621 ;

Situazione dell'unità immobiliare dal 21/03/2006

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Pozz.	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Rendita		
						la area ca		Dominicale	Agraria	
1	5	5682		-	SEMINATIVO 2	26,40		Euro 55,64	Euro 27,48	FRAZIONAMENTO del 21/03/2006 Pratica n. CE0082378 in atti dal 21/03/2006 (a. 82378.1/2006)
Stipendio						Partita				

Foglio: 5 Particella: 5608 ; Foglio: 5 Particella: 5609 ; Foglio: 5 Particella: 5610 ; Foglio: 5 Particella: 5611 ; Foglio: 5 Particella: 5612 ; Foglio: 5 Particella: 5613 ; Foglio: 5 Particella: 5614 ; Foglio: 5 Particella: 5615 ; Foglio: 5 Particella: 5616 ; Foglio: 5 Particella: 5617 ; Foglio: 5 Particella: 5618 ; Foglio: 5 Particella: 5619 ; Foglio: 5 Particella: 5620 ; Foglio: 5 Particella: 5621 ;

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 14/02/2003

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Pozz.	Qualità Classe	Superficie(m ²) la area ca	Deduz.	Rendita Dominicale Agraria		
1	5	133		-	SEMINATIVO 2	1 05 32		Euro 220,29	Euro 106,79	VARIAZIONE D'UFFICIO del 26/03/1985 Pratica n. 33941 in atti dal 14/02/2003 (a. 146.1/1987)
Notifica						Partita				
Annotazioni		di incarico: SE ESPRIMESTA IL CARICO DELLA CONTRODIFESA PARTICELLA 133 B. ERECONOMISTE DEREGIATA VEDI NOTA DI VARIAZIONE N.2/1987 EX PARTITA 367.								

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Pozz.	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Rendita			
						la sua ca		Dominicale	Agraria		
1	5	133		-	SEMINATIVO 2	1 05 32		Euro 220,29 L. 426.546	Euro 106,79 L. 210.640	Impianto meccanografico del 16/03/1985	
Indirizzo					Partita					000000	

Mappali Fabbricati Correlati

Codice Comune E173 - Foglio 5 - Particella 5680

C.F.

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastrale	Rendita		
1		5	5680	9			A/2	3	6,5 vani	Totale: 117 m ² Totale: valore area Superficie 109 m ²	Euro 402,84	Variazione del 09/11/2015 - inserimento in virtù dei dati di superficie.	
Indirizzo					VIA BOSCARIELLO n. 51C - Edificio 51 numero 9 Piano 3								
Partita													
Annotazioni					-(documenti e risultati validati)								

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune E173 - Foglio 5 - Particella 5680

Situazione dell'unità immobiliare dal 27/05/2010

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		5	5680	9			A/2	3	6,5 vani		Euro 402,84	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 27/05/2010 Pratica n. CE0238829 in atti dal 27/05/2010 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 14830.1/2010)	
Indirizzo					VIABOSCARELLO n. SNC Edificio El Interno 6 Piano 1								
Notifica										Partita	Mod.58		
Annotazioni					-classamento e rendita validati								

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune E173 - Foglio 5 - Particella 5680

Situazione dell'unità immobiliare dal 18/12/2009

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastrale	Rendita		
1		5	5680	9			A/2	3	6,5 vani		Euro 402,84	COSTITUZIONE del 18/12/2009 Pratica n. CE0570538 in atti dal 18/12/2009 COSTITUZIONE (n. 5106/1/2009)	
Indirizzo					VIA BOSCARIELLO n. SNC Edificio E1 Interno 6 Piano 1								
Note/osservazioni					Partita								
Annotazioni					-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)								
					Mod.58								

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		5	5680	41			C/6	1	18 m ²	Totale: 20 m ²	Euro 28,82	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in vista dei dati di superficie.
Indirizzo: VIA BOSCARIELLO n. SNC Edificio E1 Piano S1												
Notifica: Partita: Mod.58												
Annotazioni: -classamento e rendita validati												

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune E173 - Foglio 5 - Particella 5680

Situazione dell'unità immobiliare dal 27/05/2010

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		5	5680	41			C/6	1	18 m ²		Euro 28,82	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 27/05/2010 Pratica n. CE0238829 in atti dal 27/05/2010 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 14830.1/2010)
Indirizzo: VIA BOSCARIELLO n. SNC Edificio E1 Piano S1												
Notifica: Partita: Mod.58												
Annotazioni: -classamento e rendita validati												

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune E173 - Foglio 5 - Particella 5680

Situazione dell'unità immobiliare dal 18/12/2009

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		5	5680	41			C/6	1	18 m ²		Euro 28,82	COSTITUZIONE del 18/12/2009 Pratica n. CE0570538 in atti dal 18/12/2009 COSTITUZIONE (n. 5106.1/2009)
Indirizzo: VIA BOSCARIELLO n. SNC Edificio E1 Piano S1												
Notifica: Partita: Mod.58												
Annotazioni: -classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)												

Per i beni staggiti vi è l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento

e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali.

Vi è, altresì, la rispondenza tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nelle planimetrie catastali.**

QUESITO n. 4: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al **primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i **frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di *atto mortis causa*.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di ***atto mortis causa*** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di *atto mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di *atto inter vivos* a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di ***atto inter vivos* a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Sulla scorta delle indagini svolte presso i pubblici registri immobiliari per le ispezioni ipotecarie e presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta – Territorio, Servizi Catastali per le visure catastali, vengono riportati storicamente, in senso cronologico inverso, gli estremi degli atti di rogito a tracciare la cronistoria ultraventennale dei titoli di proprietà dei beni pignorati (cfr. ALL.5-Ispezioni Ipotecarie Ordinarie e Titoli di Provenienza):

- **nn. 35588/25003 dell'11.10.2011** - Atto di compravendita del notaio Raffaele Lupoli del 04.10.2011, rep. 1323/833 a favore [REDACTED] (di stato civile celibe) per la quota di $\frac{1}{2}$ della proprietà superficiaria, [REDACTED] per la quota di $\frac{1}{2}$ della proprietà superficiaria (quindi essi acquistano in comune, pro indiviso ed in parti uguali tra loro), contro [REDACTED] per la quota di $\frac{1}{1}$ della proprietà superficiaria dell'immobile di cui ci si occupa;

all'art. 3 dell'atto si precisa: *"Quanto in oggetto viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le accessioni, accessori, pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, se e come esistono, e così come posseduto dalla parte alienante.*

La vendita segue con i proporzionali diritti di comproprietà alle parti comuni dell'intero fabbricato quali risultano dalla legge e dal Regolamento di Condominio con annesse Tabelle millesimali che trovasi allegato sotto la lettera "A" ad atto per Notaio Gennaro Fiordiliso del 2 luglio 2010,

Rep.94695/18626, reg.to ad Aversa il 9 detti al n.1351 e trascritto a S. Maria C.V. il 13 luglio 2010 ai nn.28648/19383, 28649/19384 e 28650/19385, che la parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare”.

- **nn. 36686/25059 del 28.09.2010** - Atto di compravendita del notaio Giovanni Lupoli del 22.09.2010, rep. 73370/22165 a favore [REDACTED] per l'intera proprietà superficiaria, contro [REDACTED] per l'intera proprietà superficiaria;

per quanto riguarda la storia ipotecaria della **particella 5675 (ex 5578; ex 166) di mq 2.344 e della particella 5670 (ex 5664; ex 5577; ex 166) di mq 90** si ha:

- **nn. 20152/10022 del 24.03.2007** - Atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso del notaio Pasquale Liotti del 02.03.2007, rep. 67324/17868, a favore [REDACTED] per l'intero diritto di superficie contro Comune di Gricignano di Aversa per l'intero diritto di superficie;
- **nn. 20151/10021 del 24.03.2007** - Atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso del notaio Pasquale Liotti del 02.03.2007, rep. 67324/17868, a favore Comune di Gricignano di Aversa per la piena ed intera proprietà contro [REDACTED] per la piena ed intera proprietà;
- **nn. 68501/33405 del 15.11.2006** - Atto di compravendita a rogito del notaio Gennaro Fiordiliso del 23.10.2006 rep. 90658/16361 a favore [REDACTED] per la piena ed intera proprietà contro [REDACTED] per 1/10 di piena proprietà, [REDACTED] per 1/10 di piena proprietà, [REDACTED] per 1/5 di piena proprietà, [REDACTED] per 1/5 di piena proprietà, [REDACTED] per 1/5 di piena proprietà, [REDACTED] per 1/5 di piena proprietà;

- **nn. 39278/29463 del 30.08.2004** - Dichiarazione di successione, devoluta per legge, presentata all'Ufficio del Registro di Aversa in data 17.09.2002 al n.70 vol.471, a favore

[REDACTED] (coniuge) per 1/10 di piena proprietà, [REDACTED] (figlia) per 1/10 di piena proprietà contro [REDACTED], per 1/5 di piena proprietà;

- **nn. 26079/13075 del 20.04.2007** - Accettazione tacita di eredità del notaio Gennaro Fiordiliso del 23.10.2006 rep. 90658;

- **nn. 33389/21120 del 02.09.2014** - Accettazione tacita di eredità del notaio Gennaro Fiordiliso del 23.10.2006 rep. 90658 successivamente rettificata il 25.09.2014 ai nn. 35266/22294;

- **nn. 46257/33799 del 29.11.2021** - Accettazione tacita di eredità del notaio Gennaro Fiordiliso del 14.07.2006 rep. 90392/16200;

- **nn. 2276/2020 del 03.02.1986** - Dichiarazione di successione, devoluta per legge, presentata all'Ufficio del Registro di Aversa al n. 50 vol. 349 a favore [REDACTED] per 1/5 di piena proprietà, [REDACTED] per 1/5 di piena proprietà, [REDACTED] per 1/5 di piena proprietà, [REDACTED] per 1/5 di piena proprietà, [REDACTED] per 1/5 di piena proprietà contro [REDACTED], [REDACTED] per la piena ed intera proprietà;

- **nn. 29731/20615 del 03.08.2011** - Accettazione tacita di eredità del notaio Gennaro Fiordiliso del 23.10.2006 rep. 90658;

- **nn. 1669/1290 del 19.01.2022** - Accettazione tacita di eredità del notaio Gennaro Fiordiliso del 14.07.2006 rep. 90392;

per quanto riguarda la storia ipotecaria della **particella 5673 (ex 5652; ex 5581; ex 133) di mq 222** si ha:

- **nn. 32358/22395 del 09.07.2008** - Atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso del notaio Pasquale Liotti del 10.06.2008, rep. 69443/19162, a favore [REDACTED], per l'intero diritto di superficie contro Comune di Gricignano di Aversa per l'intero diritto di superficie;
- **nn. 20151/10021 del 24.03.2007** - Atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso del notaio Pasquale Liotti del 02.03.2007 rep. 67324/17868 a favore Comune di Gricignano di Aversa, per la piena ed intera proprietà e contro [REDACTED], per la piena ed intera proprietà;
- **nn. 73839/36445 del 07.12.2006** - Atto di compravendita a rogito del notaio Gennaro Fiordiliso del 24.11.2006 rep. 90833/16451 a favore [REDACTED], per la piena ed intera proprietà contro [REDACTED] per la piena ed intera proprietà;

originariamente di proprietà [REDACTED] per la piena ed intera proprietà in virtù del decreto emesso dal Ministero dell'Interno in data 20/12/1985, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. del 07/01/1986 n.4, con il quale si riconoscevano gli effetti civili del decreto emesso [REDACTED] emanato in data 19 ottobre 1985;

per quanto riguarda la storia ipotecaria della **particella 5680 (ex 5671; ex 5582; ex 133) di mq 2529** si ha:

- **nn. 20152/10022 del 24.03.2007** - Atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso del notaio Pasquale Liotti del 02.03.2007 rep. 67324/17868, a favore [REDACTED], per l'intero diritto di superficie contro Comune di Gricignano di Aversa, per l'intero diritto di superficie;

- **nn. 20151/10021 del 24.03.2007** - Atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso del notaio Pasquale Liotti del 02.03.2007 rep.67324/17868 a favore Comune di Gricignano di Aversa, per la piena ed intera proprietà e contro [REDACTED] per la piena ed intera proprietà;

- **nn. 73839/36445 del 07.12.2006** - Atto di compravendita a rogito del notaio Gennaro Fiordiliso del 24.11.2006 rep. 90833/16451 a favore [REDACTED], per la piena ed intera proprietà contro [REDACTED]

[REDACTED] per la piena ed intera proprietà;

originariamente di proprietà [REDACTED]

[REDACTED] per la piena ed intera proprietà in virtù del decreto emesso dal Ministero dell'Interno in data 20/12/1985, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. del 07/01/1986 n.4, con il quale si riconoscevano gli effetti civili del decreto emesso [REDACTED] emanato in data 19 ottobre 1985.

QUESITO n. 5: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____ ; concessione edilizia n. _____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____ ; DIA n. _____ ; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).**

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e

società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985** o dall'**art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già **art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985**).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Dalle indagini svolte presso l'Area Tecnica del Comune di Gricignano di Aversa è stato possibile verificare la regolarità edilizio-urbanistica dei cespiti pignorati ed estrarre copia delle relative pratiche.

Premesso che il complesso immobiliare sorge sul suolo che la [REDACTED] con [REDACTED] ha avuto in concessione comunale ed è stato realizzato in virtù dei seguenti permessi autorizzativi (cfr. ALL.6 – Documentazione Urbanistica):

- **Permesso di Costruire n.72 del 28.11.2005** (pratica edilizia n. 3001 anno 2005) rilasciato alla [REDACTED]

[REDACTED]
per l'esecuzione su suolo sito nel Comune di Gricignano di Aversa alla località S. Vincenzo censito in C.T. al foglio 5, p.lle 133 e 166 del Piano Costruttivo ex art. 51 legge 865/71 approvato con Delibera CC n. 07/94 e Delibera CC n. 22/04 relativi ai Lotti 23-24-25 e 27 –

Intervento (E) di edifici per civili abitazioni, per mc 12.180;

- **Permesso di Costruire n.71 del 08.11.2007** (pratica edilizia n. 3226 anno 2007) variante in corso d'opera del PdC n.72/2005 rilasciato alla [REDACTED]

[REDACTED] per l'esecuzione su suolo sito nel Comune di Gricignano di Aversa alla località S. Vincenzo censito in C.T. al foglio 5, p.lle 133 e 166 del Piano Costruttivo ex art. 51 legge 865/71 approvato con Delibera CC n. 07/94 e Delibera CC n. 22/04 relativi ai Lotti 23-24-25 e 27 – **Intervento (E)** di edifici per civili abitazioni, per mc 12.637,70;

- **Permesso di Costruire n. 18 del 10.03.2010 per interventi di recupero ex art. 31 lettera C) Legge 457/1978** rilasciato alla [REDACTED]

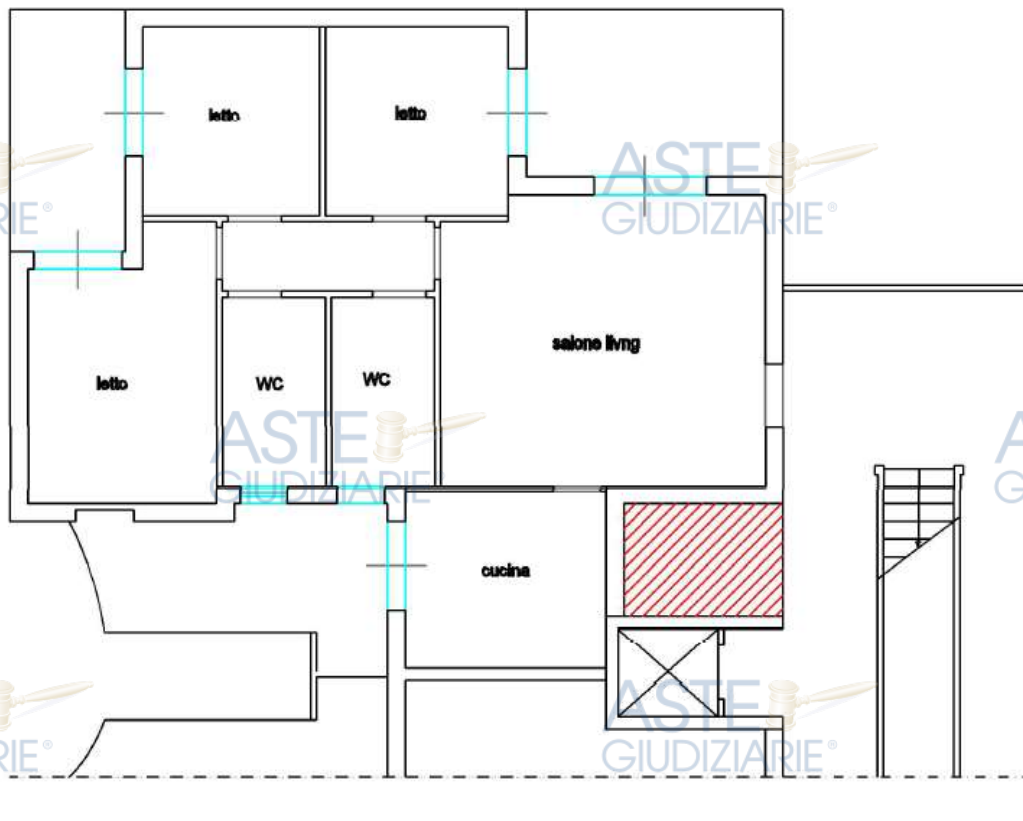
[REDACTED], per eseguire i lavori di diversa realizzazione delle ville "Tipologia C" in variante al **P.d.C. n.71 del 08.11.2007;**

- **CILA prot. n. 13654 del 27.11.2000** per “Lavori di riqualificazione energetica (Ecobonus 110%) per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici condominiali del condominio Nettuno – Scala “A” e Scala “B”;
- **CILAS prot. n. 4192 del 07.04.2022** per “Lavori di riqualificazione energetica (Ecobonus 110%) per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici condominiali del condominio Nettuno – Scala “A” e Scala “B”.

Nella pratica edilizia è stata rinvenuta la domanda di agibilità per il fabbricato a cui appartiene la porzione immobiliare staggita inoltrata dalla suddetta [REDACTED] srl ma l’Ente non ha provveduto al rilascio del relativo **Certificato di Agibilità**.

Il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune certifica che il terreno su cui sorge l’immobile ricade in Zona CRM – Residenziale Militare del P.R.G. vigente approvato con Decreto della Regione Campania n. 6940 del 28.07.83 e D.P.A.P. n. 1488 del 25.10.96 di approvazione della Variante Generale al P.R.G. in vigore. L’area, inoltre, non risulta interessata da vincoli.

Orbene, dall’esame dello stato reale dei luoghi risulta la **conformità tra lo stato di fatto e lo stato di progetto assentito** dai suddetti permessi autorizzativi, ad eccezione dell’ampliamento in pianta dell’unità abitativa (che riguarda verosimilmente tutta la verticale del fabbricato), come evidenziato con campitura in rosso nel grafico di sovrapposizione dello stato di fatto con lo stato di progetto, inserito nella pagina seguente fuori scala ed allegato in scala 1:100 alla presente relazione (cfr. *Elaborati Grafici*).



PIANTA APPARTAMENTO Edificio E 1 - P. 1 - Int. 6



DIFFORMITA' URBANISTICHE

Per la sanabilità di queste piccole difformità, si possono seguire le seguenti procedure:

- richiesta di accertamento di conformità per opere edili non penalmente rilevanti;
- inoltro di istanza in sanatoria a mezzo S.C.I.A. (ex D.I.A.) con indicazione di “Lavori già realizzati”.

Il D.L. 69/2024 (Legge n. 105/2024 di conversione del predetto D.L. ovvero **il c.d. Decreto Salva Casa 2024**, in vigore dal 28.07.2024) ha introdotto nel Testo unico dell'edilizia il nuovo **art. 36-bis del D.P.R. 380/2001**, modificando l'istituto dell'accertamento di conformità con riguardo alle seguenti ipotesi:

- 1) interventi eseguiti in **parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa, nonché interventi eseguiti con variazioni essenziali;**
- 2) interventi eseguiti in **assenza o difformità dalla SCIA semplice.**

In sostanza, per le due casistiche sopra indicate, il nuovo **art. 36-bis del D.P.R. 380/2001** ha delineato un procedimento per l'accertamento di conformità che potremmo definire “*semplificato*”.

Gli interventi di cui al punto 1) – per i quali in base alla legislazione previgente la sanatoria passava per l'accertamento della “*doppia conformità*” ai sensi dell'**art. 36 del D.P.R. 380/2001** – sono ora stati svincolati dal suddetto articolo e assoggettati alla nuova disciplina.

Con una modifica introdotta in fase di conversione, è stato dunque previsto che **la disciplina in questione si applica anche alle variazioni essenziali di cui all'art. 32 del D.P.R. 380/2001.**

Orbene con l'inserimento dell'**art. 36-bis del D.P.R. 380/2001**, si prevede che per gli interventi realizzati in totale o parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa, oppure in assenza o difformità dalla SCIA ordinaria, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la SCIA in sanatoria allo sportello unico, se l'intervento risulti al contempo conforme:

- alla **disciplina urbanistica vigente al momento di presentazione dell'istanza;**
- alla **disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento.**

Si tratta pertanto di una sorta di doppia conformità semplificata, o si potrebbe definire “*asimmetrica*”, poiché non è richiesto che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, come invece previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001, che resta ora confinato alla sanatoria di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità.

La norma non ha definito il perimetro della “*disciplina urbanistica*” e della “*disciplina edilizia*” da tenere in considerazione. In assenza di dettagli, si può ipotizzare che si debba intendere:

- per “*disciplina urbanistica*”: la normativa dettata dagli strumenti urbanistici, comunque denominati e dal D.M. 1444/1968;

- per “*disciplina edilizia*”: i regolamenti edilizi ed igienico-sanitari, la normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti, il superamento delle barriere architettoniche.

La realizzazione di interventi edilizi, **come il caso di specie**, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a € **1.032,00**.

Orbene il costo complessivo per l’aggiudicatario per ottenere la sanatoria è pari complessivamente a circa € **3.000,00**, di cui € **1.032,00** per sanzione e/o oblazione, € **250,00** per i diritti di segreteria ed € **160,00** per i diritti di istruttoria del Comune di Gricignano di Aversa, e € **1.000,00/1.500,00** per spese tecniche professionali.

QUESITO N. 6: indicare lo stato di possesso attuale dell’immobile.

L’esperto stimatore deve precisare se l’immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l’esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l’occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l’occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l’occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l’esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Alla data del sopralluogo la porzione immobiliare era occupata dai debitori eseguiti unitamente al loro nucleo familiare (cfr. *Verbale di sopralluogo*).

QUESITO n. 7: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;

- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Preliminarmente lo scrivente, sulla scorta delle visure ipotecarie e catastali ulteriori ed aggiornate rispetto a quelle allegate dal creditore procedente – effettuate presso i pubblici registri immobiliari – verificava l'inesistenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa che avessero potuto produrre la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni di cui ci si occupa.

Non risultano provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici tant'è che il bene non è stato riconosciuto di **interesse artistico, storico, archeologico o etnografico** ai sensi della previgente normativa di cui agli artt. 1 e 3 L. 1089/1939 e successive modifiche come certifica il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune (*cfr. Documentazione Urbanistica*).

In particolare si precisa per la SEZIONE B, che **gli oneri e vincoli che saranno cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura sono:**

1. Iscrizioni:

nn. 40604/14435 del 29.06.2007 – Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario con atto in data 28.06.2007 al n. 91634/16886 di rep. a rogito del notaio Gennaro Fiordiliso a favore di **BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.** con sede a Jesi (AN) e contro [REDACTED], della durata di anni 16 per la complessiva somma di € 4.500.000,00 di cui € 3.000.000,00 per capitale, gravante, per l'intera proprietà superficiaria sul terreno su cui sono stati realizzati gli immobili su descritti.

A margine della suddetta iscrizione si rileva il seguente annotamento:

nn. 31281/4926 del 29.07.2010 – Frazionamento in quota per atto rogato dal notaio Gennaro Fiordiliso del 24.06.2010 rep. 94669/18605, quota n. 5 ipoteca € 157.500,00, capitale € 105.000,00 gravante, per l'intera proprietà superficiaria dei beni oggetto di pignoramento su descritti distinti in C.F. al foglio 5, p.lla 5680 sub 9 e sub 41.

nn. 35589/4933 dell'11.10.2011 – Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo con atto in data 04.10.2011 al n. 1324/834 di rep. a rogito del notaio Raffaele Lupoli a favore di **UNICREDIT S.P.A.** con sede a Roma (RM) e contro [REDACTED] e [REDACTED], della durata di anni 24 per la complessiva somma di € 192.960,00 di cui € 128.640,00 per capitale, gravante per l'intera proprietà superficiaria dei beni oggetto di pignoramento su descritti distinti in C.F. al foglio 5, p.lla 5680 sub 9 e sub 41.

Occorre rappresentare che dal titolo di provenienza risulta:

- *ipoteca iscritta a S. Maria C.V. in data 29 giugno 2007 ai nn.40601/14435 a favore della Banca Popolare di Ancona S.p.A., e contro la [REDACTED] dante causa della società [REDACTED]*

Detta iscrizione risulta annotata a S. Maria C.V. di erogazione parziale in data 20 gennaio 2009 ai nn. 2601/291 e di frazionamento della somma iscritta - svincolo ipotecario - frazionamento di mutuo e di connessa ipoteca ai nn.31279/4924, 31280/4925 e 31281/4926 in data 29 luglio 2010.

Il [REDACTED], nella qualità, dichiara inoltre che il relativo debito è stato estinto e che sono in corso le relative procedure di cancellazione.

L'E.S. precisa a tal proposito che dalle ispezioni ipotecarie risultano comunicazioni di estinzione parziale dell'obbligazione e cancellazioni parziali eseguite (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.Lgs 385/1993) come da prospetto qui accluso (*cfr. Ispezioni Ipotecarie Ordinarie*).

- *ipoteca iscritta a S. Maria C.V. in data 17 maggio 2011 ai nn.18089/2655 a favore della Banca Popolare di Ancona S.p.A., e contro la società [REDACTED]*

Il sig. [REDACTED], nella qualità, dichiara che il debito relativo a tale formalità verrà estinto nel più breve tempo possibile mediante l'utilizzo di parte del prezzo della presente vendita, e che provvederà a proprie cure e spese alla cancellazione della relativa ipoteca.

Dalle ispezioni ipotecarie risulta comunicazione n. 2227 del 19.07.2011 di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 21.06.2011 e cancellazione totale eseguita in data 22.07.2011 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.Lgs 385/1993) come da prospetto qui accluso (*cfr. Ispezioni Ipotecarie Ordinarie*).

2. *Pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli:*

nn. 24980/19549 del 26.06.2003 – Verbale di pignoramento immobiliare del 07.06.2023, rep. 5970 del Tribunale di Napoli Nord, a favore **ITACA SPV SRL** con sede a Conegliano (richiedente GETESI SRL per ITACA SPV SRL, Centro Direzionale Isola G/8 Napoli) contro [REDACTED], come sopra generalizzati, gravante sugli immobili distinti in C.F. al foglio 5, p.lla 5680, sub 9 e sub 41, relativo alla procedura *de qua*.

Non vi sono beni immobili appartenenti al compendio pignorato – oggetto della detta procedura – per i quali sia avvenuta la notifica del pignoramento ma non la sua trascrizione né quelli per i quali, a seguito di eventuale rinuncia agli atti *ex art. 629 c.p.c.* o per altro motivo, siano state dichiarate espressamente ad opera del G.E. – sempre nell’ambito del presente procedimento espropriativo – la estinzione o la improcedibilità parziale dell’esecuzione.

Lo scrivente, inoltre, verificava che non vi è trascrizione – contro terzi – in particolar modo contro i *danti causa* relativamente agli immobili di cui ci si occupa (*cfr. Ispezioni Ipotecarie Ordinarie*).

Non vi è la emissione da parte della P.A. di decreti di espropriazione per pubblica utilità, o la stipula di contratti preliminari di compravendita, o di locazioni ultranovennali, oppure di atti di disposizione del bene, che siano stati trascritti e contro terzi e contro il dante causa del debitore, con riguardo all’immobile espropriato, prima o dopo il pignoramento di cui si tratta in questa sede.

3. *Difformità urbanistico-edilizie*

I costi per la regolarizzazione urbanistica pari a € **3.000,00**, come determinati in risposta al quesito n. 5, sono stati detratti dal prezzo di stima a base d’asta.

Lo scrivente, infine, atteso la costituzione del condominio, verificava l’esistenza del **regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali** che qui si acclude (*cfr. ALL.7-Documentazione condominiale*).

QUESITO n. 8: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

I beni pignorati, dalle indagini effettuate presso il Comune, non ricadono su suolo demaniale e non appartengono al **patrimonio indisponibile** ex art. 826 c.c. dell'ente pubblico come certifica il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune (cfr. *Documentazione Urbanistica*).

QUESITO n. 9: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

L'Esperto, per risalire alla particella originaria dei cespiti pignorati, svolgeva le indagini presso l'Agenzia del territorio di Caserta onde venire in possesso del **Certificato Storico all'Impianto** e, successivamente, eseguiva le dovute ricerche al Settore Bilancio e Credito Agrario Servizio Amministrativo della Regione Campania (**Ufficio Usi Civici**) per verificare l'esistenza/inesistenza degli usi civici sulla particella originaria degli immobili.

A tal proposito nel Decreto del R° Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici in Napoli del 20.12.1938, relativo al Comune di Aversa e degli ex Comuni ad esso aggregati, tra cui Gricignano di Aversa, si può leggere che non esistono terre demaniali in detto comune pertanto, il

terreno su cui insistono gli immobili evidentemente **non risulta gravato da uso civico** (cfr. ALL.8 - Certificato Regione Campania – Ufficio USI CIVICO).

La **particella originaria 133 del foglio 5** su cui insistono i beni immobili non risulta, infine, gravata da livello e/o censo.

QUESITO n. 10: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente:**

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Lo scrivente, per rispondere compiutamente al quesito, dopo la richiesta inoltrata il 01.08.2024 a mezzo mail all'amministratore del condominio "P.co Nettuno", senza alcun riscontro, chiedeva nuovamente con nota del 26.11.2024 le informazioni utili sulle spese di gestione degli immobili e su eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi agli stessi cespiti.

L'amministratore p.t. del condominio, [REDACTED] con nota del 27.11.2024 (cfr. Documentazione condominiale) precisava:

Importo approssimativo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione € 360,00

☐ Rate Ordinarie Previste:

☒ €/mese 30,00;

eventuali spese straordinarie già deliberate ma per le quali il termine di pagamento della relativa obbligazione non sia ancora scaduto:

☒ € 128,00;

eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia:

☒ € 703,52;

eventuali millesimi di parti comuni:

☐ Millesimi di parti comuni quali: Tabella da A a C

☒ mill. 32,64 Tab A – 148,9 Tab C

QUESITO n. 11: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati** (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLA PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Appetibilità

Le caratteristiche particolari e generali illustrate nei paragrafi precedenti motivano un giudizio positivo sull'appetibilità dei beni in esame.

Volendo analizzare in modo più puntuale questo apprezzamento, indubbiamente rilevante ai fini valutativi, si ritiene opportuno richiamare ed evidenziare di seguito i fattori più significativi.

In particolare sembrano acquisire notevole incidenza:

a) Caratteristiche della zona

Gli immobili sono ubicati nella zona N.A.T.O. – periferia del Comune di Gricignano di Aversa, contraddistinta dalla presenza di complessi edilizi di recente realizzazione. I caratteri dell'area sono quelli tipici delle aree di espansione, con impianti costruttivi di nuova realizzazione e con arredo urbano (marciapiedi, alberi), illuminazioni e pavimentazioni moderni.

La zona è ottimamente collegata alla SS7bis.

b) Caratteristiche intrinseche dell'immobile

I caratteri architettonici, tipologici e distributivi della porzione immobiliare rispondono in maniera efficiente all'utilizzazione prevista.

c) Caratteristiche del mercato attuale

La situazione attuale del mercato immobiliare relativo a beni simili è alquanto statica.

La porzione immobiliare in questione, per le sue caratteristiche, possiede un'appetibilità specifica, certamente limitata ad un ristretto numero di operatori di mercato della zona.

d) Stato di manutenzione

L'unità abitativa ha finiture medio/alte in buono stato di manutenzione. Il box auto si presenta in buone condizioni.

Le strutture portanti in cemento armato con i solai in latero cemento, sono in normali condizioni. Gli impianti sono funzionanti e sembrano rispondenti alle vigenti normative.

Redditività

La porzione immobiliare è inclusa nella categoria catastale A/2 (Abitazioni civili) e C/6 (Autorimesse senza fine di lucro).

VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE

1. Aspetti economici e procedimenti estimativi - Generalità

Per quanto chiarito precedentemente, si tratta di determinare il valore venale in comune commercio (termine giuridico equivalente al "più probabile valore di mercato"), cioè quel valore che avrebbe la maggior probabilità tra quelli possibili, di segnare il punto d'incontro tra domanda ed offerta, in una libera contrattazione tra una pluralità di operatori economici di un dato mercato.

Come la dottrina estimale insegna, un bene può essere valutato con riferimento a diversi aspetti economici, la cui scelta è strettamente connessa allo scopo o ragione pratica della stima.

In considerazione dello stato di manutenzione e di conservazione in cui si trova l'immobile, dettagliati precedentemente, è stata considerata in prima analisi la possibilità di riguardare il bene sotto l'aspetto economico del "valore di trasformazione", che prevede l'identificazione del più probabile valore venale come differenza fra il valore venale del bene trasformato ed i costi diretti ed indiretti necessari per la trasformazione.

Date le grandezze delle variabili in gioco (valore del bene trasformato e costo della trasformazione), tale procedimento non appare però correttamente applicabile in quanto si renderebbe necessaria l'assunzione di un complesso di ipotesi (valori unitari e relativi costi di trasformazione, durata della trasformazione e condizioni valutarie nel periodo ecc.) non perfettamente quantificabili, soprattutto in considerazione delle caratteristiche del bene.

Quindi, nella consapevolezza che un modesto spostamento di una delle variabili potrebbe produrre errori anche rilevanti, è evidente come nel caso in esame l'uso di tale metodo si ridurrebbe ad un semplice artificio contabile.

Nel caso specifico quindi l'aspetto economico è chiaramente individuato nel "più probabile valore di mercato" dell'unità immobiliare in esame, da valutare alla data attuale.

Analizzando quanto la dottrina estimativa indica in merito alla determinazione del valore di mercato, si precisa come sussistano due distinti procedimenti aventi come comune fondamento logico la comparazione (unicità del metodo estimale): *il primo diretto o sintetico, il secondo indiretto o analitico.*

Relativamente al procedimento *diretto* questo può essere applicato con diverse metodologie, riconducibili comunque essenzialmente ai tre seguenti criteri:

- per confronto dei valori complessivi e/o unitari di beni analoghi o assimilabili;
- per valori tipici;
- per punti di merito.

Come è noto quest'ultimo si concretizza in una radiografia economica di un bene di prezzo noto (scelto quale unità di riferimento) attraverso l'individuazione e ponderazione di tutte le caratteristiche che lo determinano e la successiva comparazione (qualitativa e quantitativa) con il bene da stimare.

Per quanto riguarda il procedimento *indiretto*, noto anche con il nome di *capitalizzazione dei redditi*, esso si articola nella accumulazione iniziale al saggio indicato dal mercato dei redditi

ordinari netti futuri, quali si prevede possano essere continuamente dispiegati dal bene oggetto di stima.

Naturalmente dovranno essere tenuti in debita considerazione lo stato di manutenzione e quello d'uso, entrambi ottimi, che determinano una redditività conseguentemente alta.

In sintesi, quindi, al valore di mercato si può pervenire in base a procedimenti:

a) *di stima sintetica*

- per confronto valori globali e/o unitari;

- per valori tipici;

- per punti di merito;

b) *di stima analitica per capitalizzazione dei redditi.*

2. La metodologia valutativa adottata

Se la ragione pratica della stima, come indicato nella premessa del presente giudizio, identifica chiaramente nel “più probabile prezzo di mercato” l’angolo visuale economico in base al quale riguardare il bene da stimare, certamente assai più complessa ed articolata si presenta l’individuazione della metodologia estimativa più idonea con particolare riguardo alle caratteristiche specifiche del bene in esame.

Inoltre non possono essere ignorati neppure i riflessi sul mercato locativo e sulle problematiche estimative conseguenti alla introduzione della disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 392/1978 e successive).

I procedimenti di stima sintetica o analitica per l’individuazione del valore di libero mercato, se correttamente applicati, devono portare a risultanze congruenti.

Questo procedimento si basa sulla comparazione e perciò richiede l'acquisizione di una scala di valori per beni analoghi a quello da stimare entro la quale collocare poi il bene oggetto di stima.

I prezzi di riferimento devono essere in congruo numero, devono riferirsi a beni per quanto possibile simili a quello oggetto di valutazione, ed infine devono essere verificati in tempi prossimi alla data di riferimento della stima.

In ogni caso è indispensabile la precisa conoscenza delle caratteristiche individuali dei beni presi a raffronto.

Passando al caso specifico, non sembrano esistere elementi concettuali preclusivi alla applicabilità del metodo sintetico.

E' da rilevare perciò come in generale la determinazione pratica di una sufficiente scala dei prezzi comporti obiettive difficoltà, in particolare sotto l'aspetto della rappresentatività dei campioni di riferimento.

Tali difficoltà però non acquistano un particolare spessore nel caso in esame in relazione ad entrambe le circostanze rappresentate nel paragrafo precedente, segnatamente per quanto attiene alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Sotto questo profilo è già stato rilevato come il bene in esame costituisca nell'insieme delle parti elementari un sistema immobiliare certamente ordinario per il quale i riferimenti di mercato non sono limitati.

Tenendo in giusta considerazione le osservazioni di cui sopra, al fine della determinazione del valore di mercato del bene, si è ritenuto privilegiare il procedimento sintetico-comparativo definito in precedenza "per valori tipici (unitari)". Come è noto questo criterio, una volta verificati i presupposti di applicabilità, si risolve praticamente nella:

a) articolazione del bene oggetto di valutazione in porzione definita “unità tipica”- in modo da poter proficuamente eseguire distinte analisi di mercato e reperire significative serie di riferimenti estimali;

b) specifica ponderazione economica dell’”unità tipica” mediante il confronto con prezzi medi ordinari con riferimento ai parametri più significativi dell’unità stessa;

c) determinazione del valore del bene.

Procedimento indiretto o analitico

Come già richiamato questo procedimento si risolve di fatto nella previsione dei redditi ordinari medi futuri, dispiegabili dal bene esaminato, da scontare all’attualità attraverso un opportuno saggio di fruttuosità, nella ipotesi pregiudiziale di equivalenza tra l’accumulazione iniziale della serie dei redditi futuri ed il valore di mercato del bene.

E’ altresì noto dalla letteratura estimativa come il procedimento analitico sia applicabile esclusivamente per i beni i cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato.

In questo regime la determinazione dei due elementi fondamentali della stima (il reddito ed il saggio di fruttuosità) non presenta particolari difficoltà perchè il mercato stesso esprime e fornisce ogni necessario ed obiettivo riferimento.

In realtà il mercato indica i redditi lordi presenti e non quelli futuri; da questa precisazione è opportuno prendere spunto per sviluppare alcune brevi considerazioni che, pur non fornendo indicazioni assolute, risultano comunque utili alla previsione dei redditi futuri.

Il mercato, attraverso le indicazioni della redditività lorda presente, finisce con il prospettare la misura della redditività lorda futura nell’ambito del principio della permanenza delle condizioni.

In effetti non è ipotizzabile il permanere di una certa redditività, comunque collegata al rapporto tra domanda ed offerta dello specifico mercato. Non può quindi teoricamente ritenersi l’indicazione attuale confermabile per un tempo indefinito.

Considerando però che l'operatore economico apprezza la situazione presente, prescindendo in pratica dalla variabilità che nel futuro può assumere la redditività di un immobile urbano, può senz'altro concludersi che le dirette rilevazioni offerte dal mercato sulla redditività lorda ordinaria di un immobile urbano siano elementi indicativi utili per la determinazione del reddito annuo netto, futuro, ordinario, medio e continuativo.

Si è già accennato al mercato cui è interessato il bene in oggetto ed è stato rilevato come lo stesso sia da considerarsi essenzialmente un mercato libero, in considerazione anche della pezzatura e delle caratteristiche intrinseche dell'immobile che sono quelle più richieste dal mercato e che influenzano in modo sensibile il suo utilizzo.

Tenuto conto quindi dell'oggettiva appetibilità dell'immobile, che influenza il tasso di capitalizzazione in maniera apprezzabile, si ritiene che il procedimento in argomento possa essere adottato esclusivamente al fine di attrarre investitori immobiliari.

Infatti, per quanto concerne in modo specifico la redditività, dal mercato sono desumibili utili indicazioni sulla produttività del bene esaminato solo per alcune delle singole porzioni produttive, mentre per altre, a causa delle specifiche destinazioni d'uso, tali indicazioni sono solo apprezzabili.

Passando sul piano operativo, sarà necessario quantificare il reddito lordo ordinario dispiegabile dall'immobile in esame e quindi individuare:

- a) le quote detratte da applicare al reddito lordo complessivo per individuare il reddito netto ordinario;
- b) il saggio medio di rendimento immobiliare.

Il valore di mercato ricercato verrà quindi determinato attraverso la capitalizzazione del reddito netto al tasso prescelto.

3. Considerazioni metodologiche conclusive

In conclusione il giudizio di stima in relazione alla ragione pratica della stima ed alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti si articolerà nella ricerca del più probabile valore di mercato del bene attraverso le seguenti fasi:

- a) procedimento sintetico definito per “*valori tipici*”;
- b) procedimento analitico noto come “*capitalizzazione dei redditi*”;
- c) sintesi valutativa finale.

4. Fase applicativa - Elaborazioni estimali

Valutazione del più probabile valore di mercato in base alla stima sintetica per “valori tipici”

Come è stato dettagliatamente illustrato nei paragrafi precedenti, il procedimento estimativo denominato per “*valori tipici*” si articola su due serie di dati: quelli tecnici e quelli economici unitari. I primi, esprimibili in funzione di diversi parametri, sono stati già evidenziati nel quadro di consistenza della porzione immobiliare.

I secondi, i valori di mercato afferenti alle “*unità tipiche*”, sono stati accertati con diligenti indagini comparative presso pubblici uffici oltre che presso qualificati operatori di mercato.

Elementi di confronto

In considerazione della consuetudine del bene in esame, sia per quanto riguarda le caratteristiche costruttive che la distribuzione, sono stati reperiti beni simili oggetto di recenti contrattazioni. Pertanto, avuta conoscenza di queste compravendite, attraverso visione dei pubblici registri, sono stati rilevati valori che in generale sono abbastanza in linea con quelli dell'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate e con quelli del Borsino Immobiliare.

In particolare l'esperto ha esaminato l'atto di compravendita del 2011 con il quale i debitori eseguiti acquistavano la porzione immobiliare di cui ci si occupa al prezzo di € 120.000,00.

L'ES ha richiesto, infine, al Comune di Gricignano di Aversa, Settore Area Tecnica – Urbanistica, il **prezzo massimo di cessione alloggio** appartenente al complesso edilizio denominato “P.co Nettuno” per l’assegnatario come stabilito nella Delibera del CC n. 17 del Reg. del 04.11.2008 (successiva alla **Convenzione per costituzione di diritto di superficie stipulata il 12.09.1994 ovvero del 29.06.1998, rep. 2194**).

Il Responsabile del Settore attesta che l’immobile *de quo* non è gravato da un prezzo massimo stabilito con convenzione stipulata tra il Comune di Gricignano di Aversa e il Consorzio per Gricignano di Aversa (Cfr. Documentazione Urbanistica).

Si sono acquisiti, inoltre, i seguenti riferimenti estimali (cfr. ALL.9):



Ti trovi in: Home / Servizi / Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2023 - Semestre 2

Provincia: CASERTA

Comune: GRICIGNANO DI AVERSA

Fascia/zona: Suburbana/ZONA N.A.T.O.

Codice di zona: E2

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	700	1000	L	2,5	3,6	L

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
- Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
- Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda

- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:

- Ottimo
- Normale
- Scadente

Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ricade, così come deliberata dal Comune ai sensi del D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998.

QUOTAZIONI IMMOBILIARI • CAMPANIA • CASERTA (CE) • GRICIGNANO DI AVERSA

Gricignano Di Aversa (CE)

Via Giuseppe Di Vittorio, 2, 81030 Gricignano Di Aversa (Ce), Italia

ZONA ZONA N.A.T.O.

Posizione Zona

Tipologia Prevalente

Tutte le Statistiche di Zona ?

Periferia

Abitazioni Civili

Passa a Borsino PRO



Quotazioni Immobiliari di Zona

Quotazioni Abitazioni & Ville Quotazioni Box & Posti auto	Quotazioni Uffici & Negozi Quotazioni Locali & Capannoni
<u>Quotazioni di Vendita</u>	Quotazioni di Affitto
Abitazioni in stabili di 1° fascia Quotazioni di appart. in stabili di qualità superiore alla media di zona Valore minimo Euro 727	Valore medio Euro 967 Valore massimo Euro 1.206
Abitazioni in stabili di fascia media Quotazioni di appart. in stabili di qualità nella media di zona Valore minimo Euro 597	Valore medio Euro 792 Valore massimo Euro 987
Abitazioni in stabili di 2° fascia Quotazioni di appart. in stabili di qualità inferiore alla media di zona Valore minimo Euro 494	Valore medio Euro 613 Valore massimo Euro 731

 Quotazioni Abitazioni & Ville	 Quotazioni Uffici & Negozi
 Quotazioni Box & Posti auto	 Quotazioni Locali & Capannoni
Quotazioni di Vendita Quotazioni di Affitto	

 Box auto & Autorimesse Quotazioni di box e locali adibiti a parcheggi		
Valore minimo Euro 347	Valore medio Euro 461	Valore massimo Euro 574
 Posti auto coperti Quotazioni di parcheggi coperti		
Valore minimo Euro 276	Valore medio Euro 331	Valore massimo Euro 386
 Posti auto scoperti Quotazioni di parcheggi scoperti		
Valore minimo Euro 182	Valore medio Euro 217	Valore massimo Euro 251

Sono state esperite, infine, indagini di mercato presso operatori del settore intese a reperire i prezzi al metro quadrato commerciale (parametro utilizzato nelle compravendite). Le agenzie immobiliari interpellate sono quelle che operano nel Comune di Aversa e che trattano immobili ubicati nella stessa zona e/o in zone limitrofe al bene *de quo* come per esempio:

- **Tempocasa Aversa** – Via Armando Diaz,34 Tel.: 081.19295538;
- **Di Santo Building Immobiliare SRLS** – Via De Gasperi,89 Sant’Arpino Tel. 081.5011050

Si sono consultati annunci immobiliari pubblicati sui siti *idealista.it* e *immobiliare.it*.

Il più probabile valore di mercato, inteso come prezzo unitario riferito al metro quadrato (mq), oscilla tra **1.200,00 €/mq e 1.300,00 €/mq** per le unità immobiliari a destinazione abitativa ricadenti nella stessa zona in normali condizioni.

I valori unitari adottati nei citati precedenti non sono ovviamente applicabili in modo diretto alla porzione immobiliare da stimare. Si è pertanto dovuto procedere ad una attenta elaborazione dei dati di mercato esposti, tenendo conto in primo luogo dei riferimenti temporali e quindi della destinazione, della ubicazione e del grado di finitura, nonché delle particolari dotazioni accessorie di ognuno di essi. Detta analisi ha così fornito gli elementi stimali da utilizzare nella ricerca del più probabile valore di mercato dell'immobile in oggetto in base alla stima sintetica per "valori tipici".

In questa fase del procedimento le unità tipiche sono riguardate dal lato dei loro caratteri ordinari, sia con riferimento agli elementi costruttivi, sia alle opere asservite ed alle dotazioni impiantistiche.

Tenendo in giusta considerazione tutto quanto sopra esposto, sono stati predisposti i conteggi per la valutazione dell'immobile.

Orbene atteso che la porzione immobiliare *de quo* appare in normali condizioni statiche, ha rifiniture medio/alte e lo stato di conservazione è buono, si può assumere un valore unitario pari a **€/mq 1.200,00**; pertanto considerando che la superficie commerciale dedotta dai grafici elaborati è **Sc = mq 124**, il più probabile valore di mercato è:

$$V = \text{mq } 124 \times \text{€/mq } 1.200,00 = \text{€ } 148.800,00$$

Valutazione del più probabile valore di mercato in base alla capitalizzazione dei redditi

Per quanto esposto in precedenza, in relazione a questo specifico procedimento estimale, si procederà, a verifica del precedente valore venale, alla individuazione del più probabile valore di mercato, attraverso le seguenti fasi:

a) determinazione del reddito medio lordo ordinario spiegabile dall'unità immobiliare (R.L.O.);

b) determinazione delle quote detratte medie ordinarie e del reddito netto ordinario (R.N.O.);

c) determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio (rm);

d) determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e del rm.

a) *determinazione del reddito lordo medio ordinario (R.L.O.)*

Come già detto al paragrafo precedente il procedimento estimativo si articola su dati tecnici ed economici.

I primi sono evidenziati nella tabella di consistenza dell'immobile.

I valori afferenti alle c.d. "unità tipiche" sono stati accertati con diligenti indagini conoscitive con la cortese disponibilità di funzionari delle sezioni estimali dell'Ufficio Catasto di Caserta e si intendono "medi" riferiti alle superfici utili degli ambienti.

Gli *Elementi di confronto* sono i valori di locazione dell'Agenzia delle Entrate e quelli del

Borsino Immobiliare:

agenzia entrate

Ti trovi in: Home / Servizi / Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2023 - Semestre 2

Provincia: CASERTA
Comune: GRIGNANO DI AVERSA
Fascia/zone: Suburbana/ZONA N.A.T.O.
Codice di zona: E2
Microzona catastale n.: 0
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	700	1000	L	2,5	3,6	L

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di verifica
- Per la tipologia Box, Posti auto ed Autotreni non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
- Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N/ S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'immobile

Legenda

- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:

- Ottimo
- Normale
- Scadente

Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ricade, così come deliberata dal Comune ai sensi del D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998.

[QUOTAZIONI IMMOBILIARI](#) > [CAMPANIA](#) > [CASERTA \(CE\)](#) > [GRIGNANO DI AVERSA](#)

Grignano Di Aversa (CE)

Via Giuseppe Di Vittorio, 2, 81030 Grignano Di Aversa Ce, Italia

ZONA ZONA N.A.T.O.

Posizione Zona

Tipologia Prevalente

Tutte le Statistiche di Zona ?

Periferia

Abitazioni Civili

[Passa a Borsino PRO](#)



Quotazioni Immobiliari di Zona

Quotazioni
Abitazioni & Ville

Quotazioni
Box & Posti auto

Quotazioni
Uffici & Negozi

Quotazioni
Locali & Capannoni

Quotazioni di **Vendita**

Quotazioni di **Affitto**



Abitazioni in stabili di 1° fascia

Quotazioni di appart. in stabili di qualità **superiore** alla media di zona

Valore minimo

Euro **2,08**

Valore medio

Euro **2,81**

Valore massimo

Euro **3,53**



Abitazioni in stabili di fascia media

Quotazioni di appart. in stabili di qualità **nella media** di zona

Valore minimo

Euro **1,75**

Valore medio

Euro **2,31**

Valore massimo

Euro **2,88**



Abitazioni in stabili di 2° fascia

Quotazioni di appart. in stabili di qualità **inferiore** alla media di zona

Valore minimo

Euro **1,34**

Valore medio

Euro **1,75**

Valore massimo

Euro **2,16**

Gli affitti delle agenzie immobiliari interpellate per immobili simili ubicati nella stessa zona e/o in zone limitrofe al bene *de quo* oscillano tra **400,00-500,00 €/mese** (cfr. Riferimenti estimali).

Tenendo in giusta considerazione quanto sopra esposto, è stato predisposto il calcolo per la valutazione del bene che di seguito viene evidenziato, con riferimento alle superfici precedentemente riportate:

Superficie complessiva mq 124,00 a €/mq 4,0 x mese = €/mese 496,00

- il canone annuo è pari a (€ 500,00 x 12) = € 6.000,00

Totale R.L.O. = € 6.000,00

Tale importo rappresenta il canone annuo lordo retribuito a data attuale dalla locazione delle unità immobiliari, considerato corrisposto in data intermedia all'anno di riferimento, per cui non si ritiene di dover procedere ad alcun ragguaglio.

Per quanto sopra la redditività lorda annua risulta pari a circa il 4% del valore capitale determinato al precedente punto.

b) Determinazione delle quote detratte medie ordinarie sul R.L.O. e del reddito netto ordinario (R.N.O.)

Le spese annue “ordinariamente incidenti” sul reddito lordo retribuito dal capitale immobiliare possono essere suddivise in due distinti gruppi:

1) quote detratte varie (ad esclusione delle imposte)

- manutenzione, ammortamento, assicurazione;
- aree improduttive;
- amministrazione;

2) quote detratte per imposte dirette.

Per quanto riguarda le quote detrattive varie, non essendo disponibili indagini aggiornate relative al mercato locale da cui desumere dati attendibili, si è ritenuto opportuno evincere le stesse da una attenta analisi comparativa tra le entità medie percentuali indicate in pubblicazioni specializzate e le incidenze medie riferite a dati concreti in possesso delle sezioni estimali dell'Ufficio Catasto.

Sulla base delle indicazioni esposte e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-economiche e produttive dell'immobile, si è ritenuto equo assumere le quote detrattive di seguito riportate:

Quote detrattive varie

manutenzione immobile 1,5%

ammortamento immobile 1,0%

assicurazioni 0,5%

alee improduttive 1,0%

amministrazione 1,0%

totale detrazioni 5,0%

Per quanto concerne la determinazione delle quote detrattive per imposte dirette, è noto come le stesse costituiscano in generale un onere di notevole incidenza sul reddito lordo dei fabbricati.

Infatti, in base all'attuale regime fiscale, i fabbricati sono soggetti all'Imposta Municipale Unica (IMU) che è pari generalmente al 5-6% del reddito lordo.

Per quanto concerne l'IRPEF, occorre specificare che nel caso in esame, essendo il locatore una persona fisica si adotta cautelativamente una percentuale pari al 20%.

In sintesi, tenendo conto delle quote detrattive sopra determinate, si ottengono le seguenti incidenze complessive rispetto al reddito lordo:

- quote detrattive varie 5,0%

- quote detrattive per imposte 25,0%

totale detrazioni 30,0%

In termini assoluti per il compendio in esame si ottiene una entità complessiva delle spese detratte (D) pari a:

$$D = R.L.O. \times 30,0\% = € 6.000,00 \times 30,0\% = € 1.800,00$$

In base alle risultanze emerse, l'importo del reddito netto ordinario è di immediata determinazione quale differenza tra il reddito lordo ordinario e le spese detratte complessive:

- Reddito lordo ordinario € 6.000,00

- Detrazioni complessive € 1.800,00

Reddito netto ordinario € 4.200,00

c) Determinazione del saggio di capitalizzazione (rm)

Considerato che il saggio di capitalizzazione non si presenta come un dato elementare di facile individuazione, si è resa necessaria una particolare analisi che, nonostante le approssimazioni quantitative degli elementi di riferimento, potesse portare ad una sufficiente attendibilità del saggio assunto.

E' da rilevare come il parametro ricercato, benché ancorato a specifiche osservazioni di "reale mercato", sia stato individuato soprattutto attraverso atti di sintesi logica che trovano il loro fondamento nella natura e nelle caratteristiche del bene e cioè in tutte quelle circostanze ordinariamente incidenti sul saggio medesimo.

Passando sul piano concreto, si precisa che i dati storici dei saggi di rendimento rilevati dal mercato indicano chiaramente un campo ordinario di variabilità compreso tra il 2,0 % ed il 6,0 % sul canone lordo; nel caso specifico per quanto fin qui relazionato, il saggio di reddito netto può essere compreso tra il 2,0 % ed il 4,0 %.

Confermano quanto sopra anche le entità delle fruttuosità riscontrate per immobili assunti a riferimento nel presente giudizio di stima.

Come indica la dottrina estimale, è possibile risalire dai valori medi esposti dal mercato a quelli specifici del “bene” in esame attraverso la determinazione e la equa ponderazione di tutte quelle circostanze “ascendenti” e “discendenti” che influenzano positivamente e negativamente il saggio.

Nella fattispecie si reputa significativo far rilevare che trattasi di appartamento e pertinenziale box auto (nonché assegnazione di posto auto esterno) in buono stato e in un parco residenziale con condominio, caratteristiche che determinano per i beni in esame condizioni di favorevole apprezzamento per il mercato locale e di concorrenzialità sul mercato locativo.

Condizione sfavorevole è, come già su evidenziato, l’ubicazione e le caratteristiche della zona.

Un ulteriore elemento condizionante la determinazione estimale del saggio di rendimento immobiliare va ricercato nella attuale situazione economico-monetaria.

Il mercato immobiliare da alcuni anni sta attraversando un periodo di incertezza e staticità, influenzando negativamente sul saggio di redditività immobiliare.

Sulla scorta delle osservazioni sopra riportate e dando il giusto peso ad ogni elemento influente sul saggio, si può ritenere equo individuare il saggio medio di capitalizzazione nel valore del 3%.

d) Valore dell’immobile in base alla capitalizzazione dei redditi

Sulla base delle risultanze sopra ottenute ed in particolare del R.N.O. e del saggio di rendimento, è determinabile il valore capitale per mezzo della nota relazione formale della capitalizzazione:

$$V = R.N.O. / r = (R.L.O. - D) / r$$

$$V = € 4.200,00/3\% = € 4.200,00/0,03 = € 140.000,00$$

5. Sintesi valutativa

In sintesi le valutazioni precedentemente sviluppate hanno portato alle seguenti conclusioni:

- valore di mercato per confronto in c.t. € 150.000,00
- valore di mercato per capitalizzazione dei redditi (a verifica) € 140.000,00

La differenza tra i valori ottenuti è assai modesta in considerazione dell'entità dei valori ed è ampiamente contenuta nei limiti di tolleranza di un giudizio estimativo.

Si sottolinea anzi come la pratica convergenza delle due risultanze costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca circa la validità della scelta dei criteri e dei procedimenti adottati.

6. Osservazioni conclusive

A chiusura del presente giudizio estimativo, vengono brevemente riassunti gli aspetti peculiari della metodologia adottata nel presente studio.

Come è stato ampiamente illustrato nel corso della stima, si è pervenuti alla determinazione del valore di mercato del cespite attraverso l'adozione di una metodologia articolata essenzialmente su due distinti procedimenti dei quali il secondo esclusivamente a verifica:

- valore di mercato in base al procedimento sintetico per "valori tipici";
- valore di mercato in base alla capitalizzazione dei redditi.

Il più probabile valore venale è stato così determinato in c.t. pari a € **150.000,00**.

Detto valore prescinde da qualsiasi peso o servitù non espressamente menzionato ed è riferito all'unità abitativa, escludendo quindi i mobili, nonché tutti gli arredi e quant'altro non considerato pertinenziale dell'immobile.

Adeguamenti e correzioni della stima

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistico e/o catastale:

Costi per la SCIA in sanatoria	€	3.000,00
Costi per APE	€	500,00
Valore in caso di regolarizzazione urbanistica e APE	€	146.500,00

Il predetto valore venale dell'immobile è stato determinato come se fosse in piena proprietà (Vpp).

Il valore di mercato dell'immobile in proprietà superficiaria (Vps) si ottiene sottraendo al valore commerciale del bene (*come se fosse in piena proprietà*) la quota necessaria per il riscatto.

Il **valore di riscatto Vr** è generalmente pari al 10-20% del valore al mq rilevato dall'Osservatorio delle quotazioni immobiliari tenuto dall'Agenzia delle Entrate per la zona di riferimento (10% € 1.200,00/mq = € 120,00/mq).

Il valore di riscatto è dunque pari a :

$$Vr = \text{€/mq } 120,00 \times 124,00 \text{ mq} = \text{€ } 14.880,00$$

Il più probabile valore venale della porzione immobiliare *de qua* in **proprietà superficiaria** è pertanto pari a:

$$Vps = Vpp - Vr = \text{€ } (145.500,00 - 14.880,00) = \text{€ } 131.620,00$$

Prezzo base d'asta

Il prezzo a base d'asta decurtato del 10% al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato e precisamente per la **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione, per le eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata e per la mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata è di **€ 118.458,00**.

Prezzo base d'asta in c.t. € 118.000,00 – Offerta minima € 88.500,00

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Trattasi di espropriazione della **proprietà superficiaria** della porzione immobiliare staggita.

Occorre precisare che secondo il nostro ordinamento il **diritto di superficie** è un diritto reale di godimento disciplinato dall'art. 952 e seguenti del codice civile. Esso **consiste nel diritto, per un**

terzo soggetto, di costruire sul fondo di proprietà altrui e di acquistare la proprietà della costruzione venutasi ad edificare.

Con il diritto di superficie, il titolare dello stesso (superficiario) ha la facoltà di edificare e mantenere una costruzione sopra (o anche sotto) un terreno altrui, acquistando la proprietà dell'edificio ma senza divenire proprietario del suolo.

Il terreno edificato, che resta di proprietà di altro soggetto, può essere pubblico, come in questo caso, o privato.

E' pertanto un diritto reale c.d. "minore" o "parziario", in quanto, essendo un diritto sulla cosa altrui, a differenza del diritto di proprietà piena (art. 832 s.s. codice civile), ha un contenuto più limitato.

Solo in caso di estinzione del diritto di superficie la proprietà riacquista la sua pienezza.

Del pari, ***nel momento in cui si dovesse verificare il cosiddetto "riscatto" o "affrancazione", sarebbe il diritto di superficie ad espandersi assurgendo al rango di piena proprietà.***

La proprietà superficiaria, derivando da un diritto reale di godimento su cosa altrui, è generalmente "a tempo", mentre la piena proprietà è per sua caratteristica perpetua.

Generalmente, le convenzioni tra il Comune e i soggetti costruttori prevedono che ***il diritto di superficie sia concesso per 99 anni*** dal momento della concessione o dall'edificazione, o come nel caso di specie, dalla data di consegna delle aree di sedime ossia dal **16.07.1977**.

La scadenza del termine, è bene ricordarlo, fa estinguere il diritto di superficie e la costruzione realizzata viene acquistata a titolo originario dal proprietario del fondo (il Comune), secondo il principio dell'accessione (ex art. 934 c.c.) che era stato derogato dalla sussistenza dell'altrui diritto di superficie (art. 953 c.c.) se non dovesse intervenire il suddetto "riscatto" o "affrancazione".

QUESITO n. 13: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Lo scrivente, infine, acquisiva la seguente documentazione (*cfr. ALL. 10*):

- certificato di residenza storico rilasciato dal competente ufficio comunale dove risulta che la residenza anagrafica dei debitori esecutati alla data del pignoramento e ancora adesso è in Gricignano di Aversa alla Via Giuseppe Di Vittorio n. 2 – Scala A, Int. 06;
- certificato di matrimonio per estratto dal Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cesa del 2012 dal quale risulta che gli esecutati al momento dell'acquisto dei beni staggiati – avvenuto nel 2011 – non erano ancora coniugati.

QUESITO n. 14: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.)** del **Comune di _____** al **foglio _____**, **p.lla _____** (*ex p.lla _____ o già scheda _____*), **sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria *ex artt. _____* (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno); **PREZZO BASE** euro _____;

LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO UNICO: proprietà superficiaria di porzione immobiliare costituita dall'appartamento al piano primo, scala A, int. 6 e box auto al piano seminterrato distinto con il n. 14 del fabbricato "E1", compreso nel lotto "E" del complesso edilizio "Parco Nettuno" ubicato in Gricignano di Aversa (CE) alla Via Giuseppe Di Vittorio n. 2; l'unità abitativa con triplice esposizione è composta da salone, cucina, tre camere da letto e due bagni, per una superficie commerciale di 115 mq, confina a nord e ad est con distacco su area condominiale, a sud con pianerottolo e cassa scale sub 3, e ad ovest con appartamento sub 8; è riportata in **C.F. al foglio 5, p.lla 5680, sub 9**; il box auto di 18 mq, confina a nord con box sub 42, ad est con il sub 3, a sud con box sub 40 e ad ovest con terrapieno; è riportato in **C.F. al foglio 5, p.lla 5680, sub 41**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale; vi è **Permesso di Costruire n. 72 del 28.11.2005** e successiva **variante n. 71 del 08.11.2007, Permesso di Costruire n. 18/2010 per interventi di recupero ex art. 31 lettera C) Legge 457/1978, CILA prot. n. 13654 del 27.11.2000 e CILAS prot. n. 4192 del 07.04.2022 per l'efficientamento energetico**, cui non è conforme lo stato dei luoghi in ordine all'ampliamento in pianta dell'appartamento; per tali difformità, a parere dell'esperto stimatore, può ottenersi sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001.

VALORE D'ASTA/PREZZO DI RIFERIMENTO: € 118.000,00;

OFFERTA MINIMA: € 88.500,00.

Con quanto sopra l'esperto ritiene di aver svolto il mandato conferitogli e, ringraziando la S.V. per la fiducia accordatagli, rassegna la perizia restando a disposizione per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario.

l'Esperto Stimatore
dott. ing. Luigi de Lucia